



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, ALBANO, BROGLIA, CASSON, Stefano
ESPOSITO, Rita GHEDINI, MANCONI, MIRABELLI, PUGLISI, PUPPATO,
SPILABOTTE e VACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Norme contro la discriminazione matrimoniale

ONOREVOLI SENATORI. – Il diritto al matrimonio è uno dei diritti fondamentali di ogni persona. Tale è riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all'articolo 16 recita: «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione (....)».

Una tale previsione non era per nulla scontata se pensiamo che limitazioni al diritto di matrimonio fondate sulla razza, la cittadinanza o la religione erano ben presenti in diversi paesi. Anche in Italia, il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 274, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, voluto dal governo fascista aveva proibito il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza e subordinato il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera al preventivo consenso del Ministero per l'interno.

Anche successivamente alla Dichiarazione del 1948, d'altronde, forti limitazioni all'esercizio del diritto previsto dal citato articolo 16 rimasero in vigore in diverse parti del mondo.

Valga per tutti l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove l'ultimo divieto ai matrimoni interrazziali venne abrogato solo il 12 giugno 1967.

Fu grazie alla lotta di una coraggiosa donna di colore come Mildred Jeter e del suo sposo Richard Loving che la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America dichiarò contrarie alla Costituzione le leggi che in Virginia e in altri Stati americani vietavano

i matrimoni misti, riconoscendo la legittimità del matrimonio contratto dai due giovani a Washington.

Poco dopo la promulgazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma il 4 novembre 1950, ha disposto che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito, con la storica sentenza *Shalk e Kopf vs Austria* del 24 giugno 2010, che tale diritto non debba essere limitato al matrimonio tra persone di sesso opposto.

Il Parlamento europeo ha chiesto più volte agli Stati dell'Unione, a partire dalla risoluzione dell'8 febbraio 1994, di rimuovere «gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni».

L'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 afferma che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». La stessa Carta di Nizza, recepita all'interno del Trattato costituzionale europeo già approvato dal Parlamento italiano, afferma all'articolo 21 il contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta motivata da orientamento sessuale («tendenze sessuali» secondo l'impropria traduzione dell'inglese «*sexual orientation*» da parte dell'ufficio traduzioni dell'Unione europea).

L'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso è stata introdotta da allora in nove Paesi europei (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca e Francia) ed è stato annunciato dal *premier* conservatore David Cameron che anche la Gran Bretagna adotterà nei prossimi mesi questa soluzione.

La stessa misura è stata adottata in altre aree del mondo: Canada, Repubblica Sudafricana, Argentina, il distretto federale di Città del Messico e dieci Stati USA (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Washington D. C., New Hampshire, Vermont, New York, Maryland, Maine, Washington). Di recente, il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama ha chiesto alla Corte suprema di dichiarare incostituzionale il divieto di accesso al matrimonio da parte delle coppie omosessuali in California, dove oggi alle coppie dello stesso sesso è consentito solo l'accesso alle unioni civili, uno specifico istituto distinto dal matrimonio.

Altri Paesi estendono alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio: così in Finlandia, Germania, Svizzera, Austria, Irlanda, Repubblica Ceca, Andorra, Ungheria, Slovenia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Ecuador. In Europa l'Italia è rimasta fra i pochi Stati (insieme a Grecia, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Cipro, Città del Vaticano, Ucraina, Bielorussia e pochi altri) a non prevedere il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso.

Con la sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato che all'unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri e che spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. La Consulta ha anche affermato che spetta al Parlamento stabilire se tale diritto vada riconosciuto come necessaria conseguenza

dell'articolo 2 della Costituzione, laddove si afferma la promozione delle formazioni sociali ove si svolge la personalità del cittadino, o anche sulla base dell'articolo 29, come estensione del matrimonio civile anche alle coppie dello stesso sesso.

La Corte costituzionale, infatti, ammette che il modello di famiglia cui la Costituzione fa riferimento non possa essere cristallizzato alla situazione del 1948 o essere riferito a un immobile diritto naturale. È fuor di dubbio, infatti, che i costituenti non avessero pensato all'ipotesi del matrimonio fra due persone dello stesso sesso, ma è altrettanto certo che la dottrina riconosce l'evoluzione della nozione sociale di famiglia e che la nostra carta fondativa vada interpretata, soprattutto in relazione ai costumi sociali, secondo una lettura evolutiva.

Di fatto la nostra Costituzione non definisce mai il genere dei coniugi ma si limita a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sulla base di questi presupposti la Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012 ha stabilito che anche le coppie dello stesso sesso sono «titolari del diritto alla vita familiare» con riferimento alla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e recependo così quanto già sancito dalla Corte europea dei diritti umani. La Corte suprema di cassazione ha confermato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale, il riconoscimento del diritto al matrimonio tra due persone dello stesso sesso e la sua garanzia «sono rimessi alla libera scelta del Parlamento».

Il Parlamento italiano è oggi chiamato ad assumersi la responsabilità storica di porre fine alla discriminazione nell'accesso al matrimonio di due persone dello stesso sesso attraverso una legge ordinaria che non richiederebbe, a differenza di quanto affermato da alcune parti, una modifica costituzionale, secondo quanto confermato anche dalla Cassazione nella giurisprudenza citata. Non si tratta qui di modificare la nozione

di matrimonio ma di rimuovere un ostacolo discriminatorio all'accesso ad un diritto fondamentale.

Nel 1948 l'ipotesi del matrimonio fra due donne o fra due uomini non fu tenuta in nessuna considerazione dai padri costituenti anche a fronte della totale assenza di un dibattito pubblico sul tema e di una richiesta da parte dei soggetti interessati, troppo impegnati a sottrarsi al lacerante stigma sociale per reclamare l'uguaglianza dei diritti. Oggi, al contrario, si può affermare senza timore di smentita che esista nella società italiana una realtà assai diffusa di convivenze omosessuali stabili e alla luce del sole che reclamano l'uguaglianza dei diritti.

Numerosi comuni italiani, già dagli anni Novanta, hanno dato vita a registri delle unioni civili o rilasciano attestati di costituzione di famiglia basata sui vincoli affettivi come risposta alla crescente richiesta di tutela da parte delle coppie di conviventi di fatto, soprattutto sulla spinta delle coppie *gay* e lesbiche a cui è ad oggi negato il diritto al riconoscimento giuridico della loro relazione.

L'ISTAT non ha mai rilevato il numero delle convivenze *more uxorio* di coppie dello stesso sesso fino al censimento del 2011. Sarà dall'elaborazione di questi dati che avremo per la prima volta il numero delle coppie *gay* o lesbiche che hanno deciso di dichiararsi apertamente allo Stato. Sappiamo che si tratterà di un dato sotto stimato rispetto alla realtà, dato che oggi è ancora molto difficile in Italia dichiararsi omosessuale. Permane infatti, in numerosi contesti, uno stigma sociale che è aggravato dalla quasi totale assenza di una legislazione antidiscriminatoria.

Sono in numero crescente le coppie omosessuali che si recano all'estero per potere accedere a un diritto negato in patria e

dare suggello pubblico alla loro relazione e al loro progetto di vita comune.

L'impossibilità di potere accedere al riconoscimento pubblico della propria condizione sociale di coppia non rappresenta solo una violazione del principio di uguaglianza nell'accesso a diritti concreti (come ad esempio quelli sul piano fiscale, previdenziale e successorio) ma comporta anche una lesione della propria dignità individuale e di coppia. Questo rappresenta un ostacolo al benessere individuale e una fonte di *stress* sociale a cui viene ingiustamente sottoposta una parte della popolazione a causa di una condizione personale, in violazione di quel principio di non discriminazione per orientamento sessuale che, come si è sopra ricordato, è sancito dal Trattato di Lisbona.

Il presente disegno di legge elimina in quanto discriminatorie le disposizioni in materia di matrimonio che indicano espressamente le parole «marito e moglie» e che quindi, pur in mancanza di un espresso divieto o di una definizione legislativa, sono indice del fatto che il matrimonio non è aperto dalla legge ordinaria italiana anche alle coppie dello stesso sesso.

In materia di cognome, si dispone che i coniugi dello stesso sesso debbano indicare il cognome della famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi, dando comunque facoltà di continuare ad usare anche il proprio cognome originario che non sia stato scelto come cognome della famiglia. Tale previsione non incide in alcun modo sul cognome nel matrimonio tra persone di sesso diverso. Si correggono inoltre le disposizioni sul cognome in materia di divorzio.

L'articolo 3 introduce una norma di chiusura che, senza incidere sui testi normativi, impone di interpretare in senso non discriminatorio ogni altra norma dell'ordinamento giuridico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi»;

b) all'articolo 108, primo comma, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi»;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».

Art. 2.

(Cognome tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*ter.* - *(Cognome tra persone dello stesso sesso)*. - I coniugi dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso cognome è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze. Il coniuge può anteporre o posporre al medesimo il proprio cognome, se diverso».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis.* - *(Cognome dei coniugi)*. - Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia gravemente pregiudizievole e può parimenti

autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».

3. All'articolo 5, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parole: «la donna» sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge».

4. All'articolo 5, terzo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, le parole: «la donna» sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge» e le parole: «del marito» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito a norma dell'articolo 143-ter del codice civile oppure quello».

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Le parole: «marito e moglie», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «coniugi».

2. La parola: «marito» e la parola: «moglie», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «coniuge».

